

Reggio Emilia, 03 Marzo 2006

Circolare n. 03

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Benefici fiscali sul gasolio autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori – CONTO TERZI E CONTO PROPRIO – CONSUMI dal 28/02/05 al 31/12/05

Gentile Cliente,

come già noto, l'articolo 1/comma 9 del decreto-legge 21/2/2005 N.16 ha disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio autotrazione.

Il comma 10 del predetto articolo 1 ha stabilito che l'incremento dell'accisa relativa al gasolio autotrazione, venga rimborsato – tra gli altri – agli autotrasportatori di merci – conto terzi e conto proprio – con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

L'Agenzia delle dogane ha diramato la circolare 14/2/2006 – prot. N. 545/V , sotto allegata.

Gli aventi diritto al beneficio devono presentare dichiarazione–istanza ai competenti UTF o Dogane di competenza territoriale entro il 30 giugno 2006. (il modello è a disposizione sul sito www.bertolinicarburanti.com nella sezione **servizio ai clienti – modelli - 01**)

Il diritto al beneficio – come già sapete sulla scorta di Vostre precedenti esperienze – è comprovato con fatture d'acquisto del gasolio autotrazione, oppure con autofatture per il medesimo gasolio, nel caso di autotrasportatori che dispongano di deposito ad uso privato regolarmente autorizzato.

Cordiali saluti.

Servizio Rapporti Clientela

Allegato: c.s.





**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso di autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. – Consumi anno 2005.

Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante “Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica” all’art. 1 comma 9, ha disposto l’aumento delle aliquote d’accisa relative alla benzina senza piombo ed al gasolio utilizzato come carburante.

Pertanto, a partire dalla data del 22 febbraio 2005 l’aliquota dell’accisa afferente il gasolio ad uso carburazione è stata incrementata da euro 403,21391 per mille litri ad euro 413,00 per mille litri.

Il comma 10 del predetto art. 1 ha, inoltre, stabilito che l’incremento dell’accisa relativa al gasolio usato come carburante venga rimborsato nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

I soggetti precitati potranno, quindi, usufruire del rimborso della differenza tra le due aliquote sopra indicate, pari ad euro 9,78609 per mille litri, rispetto ai consumi di gasolio ad uso carburazione effettuati a partire dal 22 febbraio 2005.

Ciò posto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici e degli operatori interessati sugli adempimenti utili alla fruizione della misura agevolativa predetta.

Si evidenzia, quindi, che:

- per ottenere il rimborso della quota corrispondente all'incremento dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio per autotrazione, stabilito con il decreto-legge n. 16/2005 (convertito nella legge n.58/2005), ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione, i soggetti indicati nell'elencazione sopra riportata presentano apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell'11 ottobre 2000) entro il **30 giugno 2006**;
- l'entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l'importo del beneficio fruibile, pari ad euro 9,78609 per mille litri, per il totale dei litri di gasolio consumati;
- le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto;
- per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2007**;
- per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**;

- per l'accredito su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che il testo dell'art. 6 del DPR n. 444/1997, relativo al "Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione", concernente l'individuazione dei limiti di applicabilità del regolamento suddetto è stato modificato con l'art. 1, comma 109, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006).

In particolare, la legge finanziaria per l'anno in corso ha integrato il testo del citato art. 6 del DPR n. 444/1997 stabilendo che le disposizioni del regolamento in questione non si applicano agli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Pertanto, come già evidenziato in passato, si ribadisce che :

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante,
- diversamente, gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cd-rom- al competente ufficio territoriale dell'Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circostrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla

presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch'essi reperibili sul sito internet), questa Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet, all'indirizzo www.agenziadogane.it, il relativo software, opportunamente aggiornato.

Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.

Il Direttore dell'Area Centrale